

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1199/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 1200/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri .....	3
*	<b>Regolamento (CE) n. 1201/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Finlandia e della Svezia effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 .....</b>	<b>4</b>
*	<b>Regolamento (CE) n. 1202/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che dispone provvedimenti transitori in seguito all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori relativi all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria .....</b>	<b>6</b>
*	<b>Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo .....</b>	<b>9</b>
*	<b>Regolamento (CE) n. 1204/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che modifica alcuni elementi dei disciplinari di tre denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble e Caciocavallo Silano) .....</b>	<b>10</b>
*	<b>Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli .....</b>	<b>13</b>
	Regolamento (CE) n. 1206/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo .....	14
	Regolamento (CE) n. 1207/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi .....	15

Regolamento (CE) n. 1208/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003 e che deroga a quest'ultimo .....	16
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
<b>Commissione</b>	
2003/490/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 30 giugno 2003, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina <sup>(1)</sup></b> .....	19
2003/491/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Lussemburgo nel 2002</b> .....	23
2003/492/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel contesto dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001 (Il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede)</b> .....	28
2003/493/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 4 luglio 2003, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite <sup>(1)</sup></b> .....	33
<hr/>	
<b>Rettifiche</b>	
* <b>Rettifica del regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio (GU L 79 del 26.3.2003)</b> .....	39

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,4
	068	49,8
	096	57,7
	999	56,0
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	55,9
	388	57,0
	524	80,7
	528	62,2
	999	64,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,1
	400	93,8
	508	75,7
	512	61,5
	524	46,9
	528	63,9
	720	63,7
	804	105,1
	999	73,7
	0808 20 50	388
512		81,3
528		84,4
800		180,2
804		195,3
999		127,9
0809 10 00	052	192,2
	064	168,6
	999	180,4
0809 20 95	052	252,9
	060	115,5
	061	210,0
	064	231,2
	068	105,9
	400	283,0
	616	181,2
	999	197,1
0809 40 05	052	113,6
	624	193,6
	999	153,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2003**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 906/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 906/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 906/2003 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 128 del 24.5.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2003**

**relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Finlandia e della Svezia effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, secondo comma, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, i produttori devono aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il raccolto in questione.
- (2) Tenendo conto delle condizioni climatiche in Svezia ed in Finlandia, il termine ultimo del 31 maggio fissato per le semine è stato differito al 15 giugno dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003<sup>(4)</sup>.

- (3) A causa delle particolari condizioni climatiche di quest'anno, in alcune regioni della Finlandia e della Svezia non è possibile rispettare la data limite di semina fissata in queste regioni.
- (4) Date le circostanze, occorre prolungare il termine applicabile alle semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 è fissata in allegato, per le colture e le regioni ivi specificate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 16.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24.

## ALLEGATO

**Data limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004**

Colture	Stato membro	Regione	Data limite
Tutte le colture	Svezia	Västernorrland Gävleborg	25 giugno 2003
Tutte le colture	Finlandia	C1, C2, C2P, C3, C4	25 giugno 2003

**REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 4 luglio 2003**

**che dispone provvedimenti transitori in seguito all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori relativi all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2580/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea ha recentemente concluso accordi commerciali relativi ai prodotti agricoli trasformati con Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria in preparazione all'adesione alla Comunità di detti paesi. Tali accordi introducono concessioni che comportano da parte della Comunità l'abolizione delle restituzioni accordate per l'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia<sup>(3)</sup>, il regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia<sup>(4)</sup>, il regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia<sup>(5)</sup>, il regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno, 2003 che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania<sup>(6)</sup>, il regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca<sup>(7)</sup> e il

regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca<sup>(8)</sup>, dispongono a titolo autonomo che a decorrere dal 1° luglio 2003 vengano abolite le restituzioni sui prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I del trattato esportati rispettivamente in Estonia, Slovenia Lettonia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca.

- (3) Il regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria<sup>(9)</sup> dispone, a titolo autonomo, che a partire dal 1° luglio 2003 siano abolite le restituzioni relative alle merci di cui all'articolo 1 del regolamento in questione esportate in Ungheria.
- (4) In contropartita dell'abolizione della restituzione alle esportazioni quale sancita dai regolamenti (CE) n. 1039/2003, (CE) n. 1087/2003, (CE) n. 1088/2003, (CE) n. 1090/2003, (CE) n. 1089/2003, (CE) n. 1086/2003 e (CE) n. 999/2003, denominati nel seguito «i regolamenti», le autorità ceche, estoni, lettoni, lituane, slovacche, slovene ed ungheresi si sono impegnate a concedere l'importazione in esenzione di dogana, eventualmente nell'ambito di contingenti, per alcune merci importate sui loro rispettivi territori qualora dette merci siano accompagnate da una copia della dichiarazione d'esportazione recante un'apposita indicazione dalla quale risulti che tali merci non sono eligibili a beneficiare del pagamento di restituzioni all'esportazione. In assenza di tali documenti si applica il dazio doganale ad aliquota piena.
- (5) Con l'entrata in vigore dei regolamenti alcune merci, per le quali gli operatori abbiano richiesto titoli di restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato le modalità comuni d'applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e di criteri per stabilirne l'importo<sup>(10)</sup>, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003<sup>(11)</sup>, non sono più eligibili a beneficiare di restituzioni quando siano esportate nei paesi di cui sopra.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

<sup>(7)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

<sup>(8)</sup> GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

<sup>(9)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

- (6) È opportuno consentire la riduzione dei titoli di restituzione e la liberazione proporzionale delle relative garanzie nei casi in cui gli operatori possano provare in modo soddisfacente alle competenti autorità nazionali che le loro richieste di restituzione hanno risentito dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui sopra. Nel valutare le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie le rispettive autorità nazionali competenti in materia dovranno, in caso di dubbio, prendere in considerazione specialmente i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE<sup>(1)</sup>, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002<sup>(2)</sup>, senza che ciò pregiudichi l'applicazione delle altre disposizioni di detto regolamento.
- (7) Per ragioni amministrative è opportuno disporre che le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie vengano presentate in tempi brevi e che gli importi di cui si è accettata la riduzione vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poter rientrare nei calcoli volti a determinare la somma per la quale verranno rilasciati titoli di restituzione utilizzabili dal 1° agosto 2003 in poi in applicazione di quanto disposto in proposito dal regolamento (CE) n. 1520/2000.
- (8) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le merci per le quali sono state abolite le restituzioni all'esportazione in forza dei regolamenti (CE) n. 1039/2003, (CE) n. 1087/2003, (CE) n. 1088/2003, (CE) n. 1090/2003, (CE) n. 1089/2003, (CE) n. 1086/2003 e (CE) n. 999/2003 vengono importate in esenzione di dogana, eventualmente nell'ambito di contingenti, in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria se accompagnate da una

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4.

copia debitamente compilata della dichiarazione d'esportazione, recante nella casella 44 la seguente indicazione:

«Restituzione all'importazione: 0,- EUR/Regolamento (CE) n. .../2003 (\*)».

(\*) Inserire il numero del regolamento del Consiglio applicabile al paese di destinazione delle merci».

#### Articolo 2

1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 in rapporto all'esportazione delle merci per cui le restituzioni all'esportazione sono state abolite dai regolamenti (CE) n. 1039/2003, (CE) n. 1087/2003, (CE) n. 1088/2003, (CE) n. 1090/2003, (CE) n. 1089/2003, (CE) n. 1086/2003 e (CE) n. 999/2003 possono, a richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d'entrata in vigore dei regolamenti di cui al paragrafo suddetto ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 31 giugno 2003.

3. Il titolo viene ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione all'esportazione in seguito a provvedimenti adottati nell'ambito dei regolamenti di cui al paragrafo 1, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali.

In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

4. Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.

#### Articolo 3

1. Per poter venir prese in considerazione a norma dell'articolo 1 le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 9 luglio 2003.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 luglio 2003 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 3. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione utilizzabili dal 1° agosto 2003 in poi in forza della lettera f) dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 10, 15 e 80, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di risolvere un problema pratico specifico, è opportuno prorogare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per derogare al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle differenti disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 31 luglio 2004.
- (2) Per consentire l'applicazione del pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri sino alla fine dell'esercizio finanziario, è opportuno precisare le regole secondo cui vanno prese in considerazione le spese liquidate per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 ottobre.
- (3) Occorre inoltre precisare che le sanzioni applicabili al finanziamento delle spese degli Stati membri quando notificano una superficie inferiore a quella indicata nella dotazione di un dato esercizio finanziario, non possono essere utilizzate nel quadro del meccanismo di riassegnazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/2003 <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 bis è sostituito dal testo seguente:  
«1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 31 luglio 2004.»
- 2) L'articolo 17 è modificato come segue:
  - a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:  
«1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite degli importi notificati alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino complessivamente l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»
  - b) Al paragrafo 4, è aggiunto il quarto comma seguente:  
«Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 4 luglio 2003**

**che modifica alcuni elementi dei disciplinari di tre denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble e Caciocavallo Silano)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità spagnole hanno chiesto per la denominazione «Roncal», registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 828/2003 <sup>(4)</sup>, una modifica della descrizione e del metodo di ottenimento del prodotto.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità francesi hanno chiesto per la denominazione «Noix de Grenoble», registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96, alcune modifiche della descrizione, del metodo di ottenimento, dell'etichettatura e delle condizioni nazionali del prodotto.
- (3) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto per la denominazione «Caciocavallo Silano», registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96, alcune modifiche della descrizione, della zona geografica, del metodo di ottenimento, dell'etichettatura e delle condizioni nazionali del prodotto.

- (4) In seguito all'esame di queste tre domande di modifica, si è giunti alla conclusione che si tratta di modifiche non irrilevanti.
- (5) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non irrilevanti, la procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis.
- (6) In questo caso le modifiche sono state considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 di detto regolamento, è stata trasmessa alla Commissione successivamente alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup> degli elementi principali delle domande di modifica dei disciplinari.
- (7) Pertanto, tali modifiche vanno registrate e debbono costituire l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le modifiche che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU C 210 del 4.9.2002, pag. 10 (Roncal).

GU C 206 del 30.8.2002, pag. 2 (Noix de Grenoble).

GU C 203 del 27.8.2002, pag. 2 (Caciocavallo Silano).

## ALLEGATO

SPAGNA

**Roncal**

— Descrizione:

*Anziché:*

«Formaggio di pasta pressata prodotto con latte di pecora di razza "Rasa" e "Lacha", priva di colostro e di prodotti medicamentosi che possano incidere negativamente sulla fabbricazione, maturazione e conservazione del formaggio.»

*leggi:*

«Formaggio di pasta pressata prodotto con latte di pecora di razza "Rasa", "Lacha" e dell'incrocio F1 LachaXMilchschaf, priva di colostro e di prodotti medicamentosi che possano incidere negativamente sulla fabbricazione, maturazione e conservazione del formaggio.»

*Anziché:*

«... che il prodotto finale sia dotato di un tenore di materia grassa superiore al 50 % in rapporto all'estratto secco.»

*leggi:*

«... che il prodotto finale sia dotato di un tenore di materia grassa superiore al 45 % in rapporto all'estratto secco.»

*Anziché:*

«Le caratteristiche fisio-chimiche del formaggio sono:

Materia grassa ..... non inferiore al 50 % in rapporto all'estratto secco

Umidità ..... inferiore al 40 %».

*leggi:*

«Le caratteristiche fisio-chimiche del formaggio sono:

Materia grassa ..... non inferiore al 45 % in rapporto all'estratto secco

Umidità ..... inferiore al 40 %».

— Metodo di ottenimento:

*Anziché:*

«La coagulazione del latte viene ottenuta con caglio naturale, utilizzando la dose di caglio necessaria perché la coagulazione avvenga nel tempo minimo di un'ora.»

*leggi:*

«La coagulazione del latte viene ottenuta con caglio naturale, utilizzando la dose di caglio necessaria perché la coagulazione avvenga nel tempo massimo di un'ora.»

*Anziché:*

«La temperatura della cagliata oscilla tra i 32 e i 37 °C, rimanendo costante durante i processi di coagulazione, rottura e sgocciolamento della pasta.»

*leggi:*

«La temperatura della cagliata oscilla tra i 30 e i 37 °C, rimanendo costante durante i processi di coagulazione, rottura e sgocciolamento della pasta.»

FRANCIA

**Noix de Grenoble**

— Descrizione:

Modifica del diametro minimo delle noci, che passa da 27 a 28 mm (conformità con la norma internazionale CEE/ONU).

— Metodo di ottenimento:

Introduzione di un sistema di potatura dei noci ogni tre anni.

Introduzione di sistemi di irrigazione.

Modifica della data di inizio della raccolta, stabilita con decreto prefettizio e non più ogni 20 settembre.

Introduzione di superficie e distanza minime per ogni albero.

— Etichettatura:

Introduzione di condizioni di etichettatura più precise: indicazione obbligatoria della denominazione, della dicitura «noci fresche» o «noci secche» a caratteri le cui dimensioni non debbono superare quelle della denominazione, della menzione «appellation d'origine contrôlée» o «A.O.C.», del contrassegno della cooperativa, il tutto raggruppato su un solo lato della confezione, a caratteri indelebili, perfettamente visibili e leggibili.

— Condizione nazionale:

Sostituire l'espressione «Decreto-legge del 17 giugno 1938» con «Decreto relativo alla denominazione d'origine controllata "Noce di Grenoble"».

ITALIA

**Caciocavallo Silano**

— Descrizione:

In particolare, si precisa che il latte di vacca, destinato alla produzione del «Caciocavallo Silano», deve essere crudo oppure portato, eventualmente, durante 30 secondi, ad una temperatura che può arrivare fino a 58 °C; deve provenire al massimo da quattro munte consecutive effettuate nei due giorni precedenti quello della caseificazione.

— Zona geografica:

L'inclusione delle province di Crotona e di Vibo Valentia è la conseguenza della loro recente istituzione. Il territorio interessato dalla produzione della DOP, incluso in dette province, figurava già nel disciplinare di produzione relativo alla provincia di Catanzaro. Sono stati inseriti alcuni comuni, di comprovata tradizione casearia, legata alla produzione «Caciocavallo Silano», inclusi nelle province indicate nella zona geografica o contigui alle medesime.

— Metodo di ottenimento:

Si consente l'impiego di siero innesto naturale preparato nella stessa struttura di trasformazione del latte; in tal modo si mantengono le caratteristiche organolettiche del prodotto. La durata minima del periodo di stagionatura è portata a 30 giorni, al fine di consentire di mantenere elevati standard qualitativi del formaggio. Si consente, altresì, l'utilizzo di sostanze destinate al trattamento delle forme, superficiali, esterne e trasparenti, prive di coloranti, nel rispetto del colore della crosta.

Il trattamento non influisce in alcun modo sulla tipicità e qualità del formaggio, ma aumenta in modo sensibile la shelf-life del prodotto evitando processi anomali causati da lieviti e/o muffe che si possono formare sulla crosta.

— Etichettatura:

La DOP deve recare, impressa termicamente, l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal «Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano» ad ogni produttore che fa parte del sistema di controllo, consentendo una tracciabilità puntuale della DOP sul mercato. Inoltre, viene indicato il colore del contrassegno, unitamente alla sua localizzazione, rendendo maggiormente visibile e identificabile il logo della denominazione.

— Condizione nazionale:

Sono soppressi i riferimenti alle normative nazionali anteriori all'adozione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2003 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2086/2002 <sup>(4)</sup>, ha stabilito che esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2003, per lasciare agli operatori economici del settore vitivinicolo e alle amministrazioni nazionali interessate un lasso di tempo sufficiente per conformarsi alle nuove disposizioni in materia di etichettatura stabilite dal medesimo regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 prevede un periodo transitorio fino al 1° agosto 2003 affinché gli operatori economici possano continuare ad utilizzare le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti in questione ma che non sono più conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 753/2002.
- (3) Dagli scambi di opinioni tra le autorità nazionali interessate, nonché tra queste ultime e gli ambienti professionali, è emersa la necessità di stabilire una proroga della

misura transitoria fino al 1° febbraio 2004 per consentire agli operatori economici di utilizzare le etichette e gli imballaggi preconfezionati conformi alle precedenti disposizioni regolamentari.

- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato nel modo seguente:

All'articolo 47, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui entra in applicazione il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 1° febbraio 2004.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2003**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1175/2003 <sup>(2)</sup> in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(4)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 2 luglio 2003, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2003, per la zona di destina-

zione 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno sospendere per questa zona fino al 16 settembre 2003 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 25 giugno al 1° luglio 2003 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 settembre 2003, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 2 luglio 2003, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 5 luglio 2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 2.7.2003, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2003**  
**relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 1° e il 2 luglio 2003, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina il 1° e 2 luglio 2003 e comunicati alla Commissione il 3 luglio 2003, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 40,06 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 è sospeso per le domande presentate dal 3 luglio al 31 dicembre 2003.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 4 luglio 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara  
di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003 e che deroga a quest'ultimo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1033/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.
- (3) Tenuto conto del carattere particolare della stagione estiva è opportuno estendere il lasso di tempo di due mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1033/2003 per la presa in consegna delle carni vendute in seguito a offerte che sono state presentate

sino al 23 giugno 2003 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1033/2003.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 1033/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 giugno 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1033/2003, il termine ultimo per la presa in consegna delle carni vendute in seguito a offerte presentate sino alla data fissata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, è fissato a tre mesi dal giorno della comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 150 del 18.6.2003, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —  
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött  
med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	701
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 457
	— Vorderviertel	702
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 350
	— Cuartos delanteros	701
FRANCE	— Quartiers arrière	1 390
	— Quartiers avant	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —  
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —  
Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhese (INT 11)	—
	— Oberschale (INT 13)	—
	— Unterschale (INT 14)	—
	— Hüfte (INT 16)	—
	— Roastbeef (INT 17)	—
	— Hochrippe (INT 19)	3 600
	— Schulter (INT 22)	—
	— Brust (INT 23)	—
	— Vorderviertel (INT 24)	1 300
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	—
	— Morcillo de intervención (INT 21)	—

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	—
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	2 136
	— Tranche d'intervention (INT 13)	2 851
	— Semelle d'intervention (INT 14)	2 310
	— Filet d'intervention (INT 15)	12 155
	— Rumsteak d'intervention (INT 16)	2 350
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	—
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	875
	— Entrecôte d'intervention (INT 19)	3 001
	— Épaule d'intervention (INT 22)	1 371
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	885
— Avant d'intervention (INT 24)	1 371	
ITALIA	— Girello d'intervento (INT 14)	—
	— Scamone (INT 16)	—
	— Roastbeef d'intervento (INT 17)	—

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE gli Stati membri sono tenuti ad operare affinché il trasferimento di dati personali verso paesi terzi possa avvenire solo se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di tutela e se, prima del trasferimento, viene rispettata la legislazione dello Stato membro che attua altre disposizioni della direttiva.
- (2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello adeguato di tutela. In tal caso gli Stati membri vi possono trasferire dati personali senza richiedere ulteriori garanzie.
- (3) Conformemente alla direttiva 95/46/CE, il livello di tutela dei dati deve essere valutato tenendo presenti tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di trasferimento dei dati, con una particolare attenzione per gli aspetti relativi al trasferimento elencati nell'articolo 25, paragrafo 2. Il gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha fornito indicazioni per effettuare tale valutazione <sup>(2)</sup>.
- (4) Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno che la valutazione dell'adeguatezza avvenga e che ogni decisione, basata sull'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, sia presa ed attuata senza dar luogo a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate verso o tra paesi terzi in cui esistono condizioni analoghe e senza costituire una barriera occulta per gli scambi commerciali, visti gli attuali impegni della Comunità a livello internazionale.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Parere 12/98 adottato dal Gruppo di lavoro il 24 luglio 1998: Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva comunitaria sulla tutela dei dati (DG MARKT D/5025/98), disponibile su Europa, il sito Web della Commissione europea, al seguente indirizzo:  
[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs\\_98.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs_98.htm)

- (5) Per quanto riguarda l'Argentina, le norme giuridiche relative alla tutela dei dati personali sono state inserite in norme a carattere generale e in norme settoriali, tutte giuridicamente vincolanti.
- (6) Le norme a carattere generale sono stabilite dalla costituzione, dalla legge sulla tutela dei dati personali n. 25 326 e dal regolamento approvato con decreto n. 1558/2001 (in prosieguo la «legislazione argentina»).
- (7) La costituzione argentina prevede un ricorso giurisdizionale speciale relativo alla tutela dei dati personali, denominato «habeas data». Si tratta di una sottocategoria della procedura prevista dalla costituzione per la tutela dei diritti costituzionali che eleva quindi la tutela dei dati personali a diritto fondamentale. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 della costituzione argentina, ciascuno ha il diritto, a norma dell'«habeas data» di prendere conoscenza del contenuto di tutti i dati che lo riguardano e della loro finalità, che figurino in banche dati o archivi pubblici, o in quelli privati destinati a fornire dei rapporti informativi. In base a detto articolo, in caso di informazioni false o utilizzate a scopo discriminatorio, l'interessato può richiedere la cancellazione, la correzione, la qualificazione dei dati come riservati o l'aggiornamento dei dati contenuti negli archivi di cui sopra. Tale articolo non concerne la segretezza delle fonti d'informazione giornalistiche. La giurisprudenza argentina riconosce l'«habeas data» come diritto fondamentale e direttamente applicabile.
- (8) La legge sulla tutela dei dati personali 25 326 del 4 ottobre 2000 (in prosieguo «la legge») sviluppa ed approfondisce le disposizioni costituzionali. Essa contiene disposizioni relative ai principi generali di tutela dei dati, ai diritti delle persone interessate, agli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati e degli utilizzatori, all'autorità o organo di controllo, alle sanzioni e al regolamento interno concernenti il ricorso giurisdizionale all'«habeas data».
- (9) Il regolamento approvato con decreto n. 1558/2001 del 3 dicembre 2001 (in prosieguo «il regolamento») stabilisce le modalità d'applicazione della legge, ne completa le disposizioni e chiarisce i punti che possono essere oggetto di interpretazioni divergenti.
- (10) La legislazione argentina concerne la tutela dei dati personali registrati in archivi, registri, basi di dati o altri strumenti tecnici gestiti da enti pubblici, così come la tutela dei dati personali registrati in archivi, registri, banche di dati o altri strumenti tecnici gestiti da privati, destinati a fornire dei rapporti informativi. Si tratta degli strumenti non limitati all'uso esclusivamente personale e di quelli destinati alla cessione o al trasferimento dei dati personali, indipendentemente dal fatto che la circolazione dei rapporti o delle informazioni prodotte sia gratuita o a pagamento.
- (11) Alcune disposizioni della legge si applicano uniformemente a tutto il territorio nazionale. Si tratta di provvedimenti generali e provvedimenti relativi alla tutela generale dei dati, principi, diritti degli interessati e obblighi dei responsabili del trattamento dei dati e degli utilizzatori di archivi, registri e banche di dati, sanzioni penali, nonché dell'esistenza e delle modalità principali del ricorso giurisdizionale all'«habeas data» definito nella Costituzione.
- (12) Altre disposizioni della legge riguardano i registri, gli archivi, le basi o le banche di dati che siano collegati in reti diffuse a livello intergiurisdizionale (ossia «interprovinciale»), nazionale o internazionale e considerati di competenza della giurisdizione federale. Dette disposizioni riguardano il controllo esercitato dalle autorità di controllo, le sanzioni che possono essere imposte dall'autorità di controllo e le norme di procedura che disciplinano il ricorso giurisdizionale in materia di «habeas data». Altri tipi di registri, archivi, basi o banche di dati devono essere considerati di competenza della giurisdizione provinciale. Le province possono emanare disposizioni normative nelle dette materie.
- (13) Disposizioni relative alla tutela dei dati figurano anche in numerosi strumenti giuridici relativi a diversi settori, quali le transazioni tramite carta di credito, le statistiche, le operazioni bancarie o la sanità.

- (14) La legislazione argentina contempla tutti i principi basilari necessari per un adeguato livello di tutela delle persone fisiche, anche se prevede eccezioni e restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici. L'applicazione di tali norme è garantita da uno specifico ricorso giurisdizionale, semplificato e veloce, relativo alla tutela dei dati personali, denominato «habeas data», così come dai ricorsi giurisdizionali generali. La legge prevede l'istituzione di un organo di controllo della tutela dei dati incaricato di prendere tutte le misure necessarie al rispetto delle disposizioni e degli obiettivi previsti ed è dotato di poteri d'indagine e d'intervento. Conformemente al regolamento, la Direzione nazionale per la tutela dei dati personali è stata istituita come organo di controllo. La legislazione argentina prevede sanzioni efficaci e dissuasive, sia amministrative che penali. Inoltre le disposizioni della legislazione argentina concernenti la responsabilità civile (contrattuale ed extra-contrattuale) sono applicate in caso di trattamento illegale dei dati che reca pregiudizio alle persone interessate.
- (15) Il governo argentino ha fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione della legislazione argentina ed ha assicurato che le norme concernenti la tutela dei dati sono applicate conformemente a tale interpretazione. La presente decisione si basa su tali spiegazioni e garanzie, dalle quali di conseguenza dipende. La presente decisione si riferisce segnatamente alle spiegazioni e alle garanzie fornite dalle autorità argentine in merito all'interpretazione della legislazione argentina, nonché alle situazioni che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione argentina relativa alla tutela dei dati.
- (16) Si ritiene pertanto che l'Argentina fornisca un adeguato livello di tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.
- (17) Nell'interesse della trasparenza e al fine di salvaguardare la capacità delle autorità competenti negli Stati membri di garantire la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano, è necessario specificare nella decisione le circostanze eccezionali in cui, nonostante la constatazione di un livello di protezione adeguato, può essere giustificata la sospensione di trasferimenti di dati specifici.
- (18) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha fornito un parere sul livello di protezione dei dati personali in Argentina di cui si è tenuto conto nella preparazione della presente decisione <sup>(1)</sup>.
- (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che l'Argentina fornisca un adeguato livello di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

#### *Articolo 2*

La presente decisione riguarda soltanto l'adeguatezza della protezione fornita in Argentina al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Parere 4/2002 sul livello di protezione dei dati personali in Argentina — WP 63 del 3 ottobre 2002 disponibile al seguente indirizzo:  
[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm)

### Articolo 3

1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari in Argentina, al fine di proteggere i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

- a) un'autorità competente argentina abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione;
- b) sia fortemente probabile una violazione delle norme relative alla protezione; vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le autorità competenti argentine non adottino o non intendano adottare misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento dei dati comporti un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per avvertire il responsabile del trattamento in Argentina e dargli la possibilità di replicare.

La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente della Comunità.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti in base al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi argentini responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

4. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che gli organismi argentini incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità argentine competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

### Articolo 4

1. La presente decisione può essere modificata in qualsiasi momento, per tener conto delle esperienze relative alla sua applicazione o di cambiamenti intervenuti nella legislazione argentina, nella sua applicazione ed interpretazione.

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza della protezione argentina ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

2. Se necessario, la Commissione presenta progetti di misure con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

### Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro centoventi giorni dalla notifica della stessa.

### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2003

## relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Lussemburgo nel 2002

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2003/491/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata per ultimo dalla decisione 806/2003/CE <sup>(2)</sup>, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di peste porcina classica hanno fatto la loro comparsa a Lussemburgo nel 2002. La comparsa di questa malattia presenta un pericolo grave per il bestiame comunitario.
- (2) Per contribuire all'eradicazione della malattia nei termini più brevi, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, nelle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, le azioni veterinarie e fitosanitarie intraprese secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di queste azioni è di competenza degli articoli 8 e 9 di detto regolamento.
- (4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che siano state effettivamente condotte le azioni programmate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie nei termini prefissati.
- (5) In data 5 agosto 2002, il Lussemburgo ha presentato una domanda di rimborso ufficiale per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio.
- (6) Nell'attesa che siano effettuati i controlli della Commissione, è opportuno sin d'ora fissare l'importo di un anticipo sull'aiuto finanziario della Comunità. Detto anticipo deve essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito in base al numero dei suini abbattuti (19 000) a un costo unitario di 100 EUR e limitando momentaneamente gli «altri costi» al 10 % dell'importo di questi indennizzi.
- (7) Occorre precisare le nozioni di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», utilizzate dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e le nozioni di «pagamenti ragio-

nevoli» e di «pagamenti giustificati» e le categorie di spese ammissibili a titolo degli «altri costi» legati alla macellazione obbligatoria.

- (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Concessione di un contributo finanziario della Comunità a Lussemburgo**

Per estirpare la peste porcina classica nel 2002, il Lussemburgo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese impegnate per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti alla macellazione obbligatoria dei loro animali a titolo delle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica comparsi nel 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo capoverso, della decisione 90/424/CE e della presente decisione;
- b) le spese operative legate alle misure di distruzione degli animali e prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, alla pulizia e alla disinfezione o alla distruzione, se necessario, delle attrezzature contaminate, alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo capoverso, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, senza pregiudizio dell'articolo 4 paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, nei 90 giorni successivi alla macellazione degli animali, di un'indennità corrispondente al valore di mercato che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o macellazione;
- b) «pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati in rapporto ai prezzi di mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE di cui si sono dimostrati la natura e il collegamento diretto con la macellazione obbligatoria di animali nelle aziende.

#### Articolo 3

##### **Modalità di pagamento del contributo finanziario**

1. Con riserva del risultato dei controlli di cui all'articolo 6, è versato un anticipo di 500 000 EUR, a titolo di contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Lussemburgo, relativi all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per la macellazione obbligatoria, la distruzione degli animali ed eventualmente i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale nonché la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati.

2. Dopo l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 6, la Commissione delibera sul saldo secondo la procedura prevista dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

#### Articolo 4

##### **Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, punto b) riguarda unicamente i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili citate nell'allegato I.

2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

- a) la tassa sul valore aggiunto;
- b) le retribuzioni di funzionari;
- c) l'uso di materiali pubblici, ad eccezione del materiale corrente di laboratorio

#### Articolo 5

##### **Condizioni di versamento e documenti giustificativi**

1. Il contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, è versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III nel termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo;

b) i documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti animali nonché un rapporto finanziario;

c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione, di cui all'articolo 6.

I documenti citati al punto b) devono essere messi a disposizione per i controlli in loco che dovranno essere realizzati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, punto a) deve essere introdotta sotto forma di schedario informatico, conformemente agli allegati II e III, entro un termine di trenta giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di questo termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per mese di ritardo.

#### Articolo 6

##### **Controlli in loco effettuati dalla Commissione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità lussemburghesi competenti, può realizzare controlli in loco per l'applicazione delle misure previste all'articolo 1 e spese relative.

#### Articolo 7

##### **Destinatario**

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Spese ammissibili previste dall'articolo 4, paragrafo 1**

1. Costi legati alla macellazione degli animali:
    - a) salari e remunerazioni degli operai dei mattatoi;
    - b) materiale corrente di laboratorio (pallottole, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;
    - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il macello.
  2. Costi legati alla distruzione degli animali:
    - a) squartamento: trasporto delle carcasse verso la fabbrica di squartamento e trattamento delle carcasse nonché distruzione delle farine;
    - b) sotterramento: personale specialmente impiegato, materiali specialmente noleggiati per il trasporto e il sotterramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;
    - c) incenerimento: personale impiegato ad hoc, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali appositamente noleggiati per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.
  3. Costi di pulizia, disinfezione e disinfestazione:
    - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
    - b) salari e remunerazioni del personale impiegato ad hoc.
  4. Costi per la distruzione degli alimenti contaminati:
    - a) indennizzo al prezzo di acquisto degli alimenti;
    - b) distruzione degli alimenti.
  5. Costi legati all'indennizzo per la distruzione delle attrezzature contaminate, al valore del mercato. I costi dell'indennizzo ai fini della ricostruzione o del rinnovo degli edifici aziendali e i costi di infrastrutture non sono ammissibili.
-



## ALLEGATO III

**Richiesta di contributi per l'indennizzo degli altri costi ammissibili della macellazione obbligatoria**

---

«Altri costi» incorsi dall'azienda n. (ad esclusione dell'indennizzo al valore degli animali)

---

Rubrica	Importo al netto di IVA
Squartamento	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Alimenti (indennizzo e distruzione)	
Attrezzature (indennizzo e distruzione)	
Totale	

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2003

relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel contesto dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001

(Il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede)

(2003/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 806/2003/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2001 si sono manifestati in Germania focolai di peste suina classica. L'insorgere di questa malattia rappresenta una grave minaccia per patrimonio zootecnico comunitario.
- (2) Al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile, la Comunità può partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.
- (4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato alla condizione che le azioni programmate si siano effettivamente svolte; le autorità inoltre devono fornire tutte le informazioni necessarie nei termini previsti.
- (5) In data 3 maggio 2002 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate sul proprio territorio.
- (6) In attesa che siano effettuati i controlli della Commissione è opportuno fissare sin d'ora l'importo di un anticipo sull'aiuto finanziario della Comunità. Tale anticipo deve essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base delle spese presentate (1 600 000 EUR) per l'abbattimento dei suini e limitando momentaneamente le «altre spese» al 10 % dell'importo di tali indennizzi.
- (7) È opportuno precisare il concetto di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE, così come le nozioni di «paga-

menti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie delle spese ammissibili a titolo delle «altre spese» sostenute per l'abbattimento obbligatorio.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Germania**

Ai fini dell'eradicazione della peste suina classica nel 2001, la Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti all'abbattimento obbligatorio dei propri animali in virtù delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica rilevati nel corso del 2001, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo trattino, della decisione 90/424/CE e della presente decisione;
- b) i costi operativi legati alle misure di distruzione degli animali e dei prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, nonché alla pulizia e alla disinfezione o, se necessario, alla distruzione delle attrezzature contaminate, conformemente alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «indennizzo rapido e adeguato» si intende il versamento, entro i novanta giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un'indennità corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o della loro macellazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione <sup>(4)</sup>;
- b) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi della peste suina classica;

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

- c) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui all'articolo 3 paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e la cui natura e correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali nelle aziende è stata dimostrata.

#### Articolo 3

##### **Modalità di pagamento del contributo finanziario**

1. A titolo di contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, è versato un anticipo di 440 000 EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Germania relativamente all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali ed, eventualmente, i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale, nonché per la distruzione dei mangimi e materiali contaminati, fatti salvi i risultati dei controlli di cui all'articolo 6.

2. Dopo l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 6, la Commissione decide in merito al saldo, secondo la procedura prevista all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

#### Articolo 4

##### **Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, lettera b) è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili di cui all'allegato I.

2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) gli stipendi di pubblici dipendenti;
- c) l'utilizzo di materiale pubblico, eccettuati i prodotti di consumo.

#### Articolo 5

##### **Condizioni di versamento e documenti giustificativi**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III entro la scadenza indicata al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) i documenti giustificativi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui siano stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria;
- c) i risultati dei controlli sul posto effettuati dalla Commissione, conformemente all'articolo 6.

I documenti di cui alla lettera b) vanno tenuti a disposizione per i controlli sul posto effettuati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 lettera a) è presentata su supporto informatico conformemente agli allegati II e III entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo.

#### Articolo 6

##### **Controlli sul posto effettuati dalla Commissione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti tedesche, può realizzare controlli sul posto relativamente all'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 e alle spese relative.

#### Articolo 7

##### **Destinatario**

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Spese ammissibili di cui all'articolo 4 paragrafo 1**

1. Costi per l'abbattimento degli animali:
    - a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
    - b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche usate per l'abbattimento;
    - c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
  2. Costi per la distruzione degli animali:
    - a) distruzione: trasporto delle carcasse verso l'impianto di lavorazione degli scarti, trattamento delle carcasse in tale impianto e distruzione della farina;
    - b) interrimento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interrimento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
    - c) incenerimento: il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
  3. Costi per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
    - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
    - b) salari e retribuzioni del personale specificamente impiegato a tal fine.
  4. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
    - a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
    - b) distruzione dei mangimi.
  5. Costi per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e per la distruzione di tali attrezzature. Non sono ammissibili i costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi delle infrastrutture.
-



## ALLEGATO III

**Domanda di contributo per l'indennizzo delle altre spese ammissibili effettuate per l'abbattimento obbligatorio**

---

«Altre spese» sostenute dall'azienda n. . . (escluso l'indennizzo per il valore degli animali)

---

Voce di spesa	Importo al netto dell'IVA
Lavorazione degli scarti	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Mangimi (indennizzo e distruzione)	
Attrezzature (indennizzo e distruzione)	
Totale	

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2003

**che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/493/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le noci del Brasile in guscio originarie dal Brasile o spedite da esso sono risultate, in molti casi, contaminate con livelli eccessivi di aflatossina B1 e di aflatossina totale.
- (2) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha indicato che l'aflatossina B1, anche a livelli estremamente bassi, può provocare il cancro del fegato oltre ad essere genotossica.
- (3) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002 <sup>(3)</sup>, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari e in particolare delle aflatossine. Tali limiti sono stati frequentemente e ampiamente superati in campioni di noci del Brasile.
- (4) Tale contaminazione costituisce una minaccia seria per la salute del pubblico nella Comunità ed è quindi opportuno adottare misure protettive a livello comunitario.
- (5) L'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) della Commissione europea ha effettuato una missione in Brasile dal 25 gennaio al 9 febbraio 2003 per accertare la capacità dei sistemi di controllo in atto di prevenire livelli di contaminazione da aflatossina nelle noci del Brasile destinate all'esportazione verso la Comunità europea. Dalla missione è emerso, tra l'altro, che:
  - la legislazione nazionale prevede un'adeguata procedura di campionamento,
  - non vi è nessun sistema adeguato di rintracciabilità in relazione alle noci del Brasile, né durante la catena di lavorazione, né in relazione alla procedura e certificazione di esportazione,
  - il controllo sul campione durante l'invio al laboratorio è inadeguato,

— alcuni laboratori autorizzati ad eseguire analisi ai fini della certificazione per l'esportazione non producono risultati accurati o affidabili,

— su alcuni certificati relativi all'aflatossina rilasciati da laboratori privati l'identificazione del lotto spesso non è adeguata a fornire una garanzia affidabile quanto alla correlazione, il lotto e il certificato,

— il controllo ufficiale sui lotti restituiti è inadeguato.

È quindi opportuno sottoporre le noci del Brasile in guscio, originarie dal Brasile o da esso spedite, a condizioni rigorose speciali per assicurare un elevato livello di protezione della sanità pubblica.

- (6) È necessario che le noci del Brasile siano raccolte, selezionate, manipolate, trattate, confezionate e trasportate applicando buone pratiche di igiene. Occorre inoltre stabilire i livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale nei campioni prelevati dalla partita immediatamente prima del suo invio dal Brasile. Il campionamento e l'analisi dovrebbero avvenire conformemente alle disposizioni della direttiva 98/53/CE della Commissione del 16 luglio 1998 che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 2002/27/CE del 13 marzo 2002 <sup>(5)</sup>.
- (7) Il Brasile deve fornire prove documentarie destinate ad accompagnare ciascuna spedizione di noci del Brasile, relativamente alle condizioni di raccolta, cernita, manipolazione, trattamento, confezionamento e trasporto, come anche i risultati delle analisi di laboratorio dei campioni prelevati dalla partita attinenti ai livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale.
- (8) Da quanto emerso dalla missione dell'FVO, si può concludere che il Brasile non può assicurare attualmente risultati analitici affidabili né garantire l'integrità dei lotti per quanto concerne la certificazione di partite di noci del Brasile. Per tale motivo qualsiasi certificato rilasciato per le noci del Brasile originarie del Brasile solleva seri dubbi quanto alla sua affidabilità. Inoltre si può anche concludere che gli attuali controlli ufficiali sui lotti restituiti siano inadeguati. È quindi opportuno imporre condizioni rigorose alla restituzione di lotti non conformi. Qualora tali condizioni rigorose non vengano rispettate i successivi lotti non conformi dovranno essere distrutti.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.<sup>(5)</sup> GU L 75 del 16.3.2002, pag. 44.

- (9) Occorre quindi, per salvaguardare la salute del pubblico, che tutte le partite di noci del Brasile importate nella Comunità siano sottoposte a campionamento e analisi per determinarne il livello di aflatoxina ad opera dell'autorità competente dello Stato membro importatore prima dell'immissione sul mercato.
- (10) Nell'interesse della sanità pubblica, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione relazioni periodiche di tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati in relazione alle spedizioni di noci del Brasile. Tali relazioni dovrebbero sommarsi agli obblighi di notifica di cui al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi stabilito in virtù del regolamento (CE) n. 178/2002.
- (11) Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### **Restrizioni alle importazioni di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite**

1. Gli Stati membri hanno facoltà di non importare noci del Brasile in guscio rientranti nella categoria CN codice 0801 21 00 originarie del Brasile o da esso spedite («noci del Brasile») se la partita non è accompagnata da:
- una relazione contenente i risultati dei campionamenti e delle analisi ufficiali; e
  - un certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui nell'allegato 1 e completato, firmato e verificato da un rappresentante dell'autorità competente del Brasile, il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA).
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di noci del Brasile non conformi a quanto stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b), che hanno lasciato il Brasile prima del 5 luglio 2003, a patto che l'operatore possa dimostrare mediante campioni e analisi, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/53/CE, che le partite sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatoxina B1 e di aflatoxina totale.

#### Articolo 2

#### **Campionamento e analisi di noci del Brasile ad opera dell'autorità competente del Brasile**

Il campionamento e l'analisi di noci del Brasile quali previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni della direttiva 98/53/CE della Commissione.

L'analisi dev'essere effettuata dal laboratorio di controllo ufficiale per l'analisi delle aflatoxine nelle noci del Brasile sito a Belo Horizonte, Brasile, il Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar — (LACQSA).

#### Articolo 3

#### **Codifica e punti di entrata nella Comunità delle partite di noci del Brasile**

- Ciascuna partita di noci del Brasile è identificata mediante un codice corrispondente al codice riportato sulla relazione e sul certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b).
- Le partite di noci del Brasile possono essere importate nella Comunità soltanto attraverso uno dei punti di entrata elencati nell'allegato 2.

#### Articolo 4

#### **Obblighi degli Stati membri in relazione alle importazioni di noci del Brasile dal Brasile**

- Le autorità competenti di ciascuno Stato membro assicurano che le noci del Brasile siano sottoposte a controlli documentari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
- Le autorità competenti di ciascuno Stato membro effettuano il campionamento e l'analisi di ciascuna partita di noci del Brasile per determinare la presenza di aflatoxina B1 e di aflatoxina totale prima di immetterla sul mercato dal punto di entrata nella Comunità.
- Gli Stati membri presentano con cadenza trimestrale alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di noci del Brasile quali previsti al paragrafo 2. Tale relazione è presentata nel mese successivo a ciascun trimestre <sup>(1)</sup>.
- Tutte le partite di noci del Brasile da sottoporre a campionamento e analisi dovrebbero essere trattenute prima dell'immissione sul mercato a partire dal punto di entrata nella Comunità per un periodo massimo di 15 giornate lavorative.

Le autorità competenti dello Stato membro importatore emettono un documento ufficiale di accompagnamento a certificazione che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi ufficiali ad opera dello Stato membro in cui si indica il risultato delle analisi.

#### Articolo 5

#### **Frazionamento di una partita**

Qualora una partita venga frazionata, copie della relazione e del certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e il documento di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, accompagnano ciascuna parte della partita frazionata. Tali copie devono essere certificate dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avviene il frazionamento.

<sup>(1)</sup> Aprile, luglio, ottobre, gennaio.

*Articolo 6***Partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatoossina B1 e di aflatoossina totale**

Le partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatoossina B1 e di aflatoossina totale stabiliti dal regolamento (CE) n. 646/2001 possono essere restituite al paese d'origine soltanto se, per ciascuna singola partita non conforme, il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA) fornisce per iscritto quanto segue:

- a) l'accordo esplicito per la restituzione della partita in questione con indicazione del codice della partita;
- b) l'impegno a mantenere la partita restituita sotto controllo ufficiale dal momento del suo arrivo;
- c) un'indicazione concreta di:
  - i) la destinazione della partita restituita;
  - ii) il trattamento previsto della partita restituita; e
  - iii) il campionamento e l'analisi che si intendono effettuare sulla partita restituita.

Tuttavia, se il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA) non ottempera alle condizioni di cui ai punti a), b) e c), tutte le partite successive che superino i livelli massimi di aflatoossina B1 e di aflatoossina totale stabiliti dal regolamento (CE) n. 466/2001 saranno distrutte dallo Stato membro importatore.

*Articolo 7*

La presente decisione verrà sottoposta a revisione entro il 1° maggio 2004 per accertare se le condizioni specifiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 forniscano un livello sufficiente di protezione della sanità pubblica nella Comunità. Il riesame accerterà inoltre se continui a essere necessario che l'autorità competente dello Stato membro importatore sottoponga a campionamento e analisi ciascuna partita come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 8***Applicabilità**

La presente decisione si applica a decorrere dal 5 luglio 2003.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione e ne informano la Commissione.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI NOCI DEL BRASILE IN GUSCIO ORIGINARIE DEL BRASILE O DA ESSO SPEDITE**

Codice della partita .....

Numero del certificato .....

Conformemente alle disposizioni della decisione 2003/493/CE della Commissione del dd/mm/yyyy che impone condizioni speciali sulle importazioni di noci del Brasile in guscio che rientrano nella categoria CN codice 0801 21 00 originarie del Brasile o da esso spedite.

il .....  
Ministero dell'Agricoltura e della sicurezza degli approvvigionamenti (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA)

CERTIFICA:

che le noci del Brasile in guscio della presente partita, numero di codice ..... (inserire il numero di codice della partita) composta di:

.....  
.....  
(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di pacchi, peso lordo o netto)

caricata a .....  
(luogo di carico)

da .....  
(identificazione del trasportatore)


con destinazione a .....  
(luogo e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento  
.....  
.....  
.....  
(nome e indirizzo dello stabilimento)

sono state manipolate conformemente a buone pratiche di igiene.

Da tale partita, ..... (numero di campioni) campioni di noci del Brasile in guscio sono stati prelevati il ..... (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data) nel Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar — (LACQSA)(nome del laboratorio), per determinare il livello di contaminazione da aflatossina B1 e di aflatossina totale, e i particolari del campionamento, dei metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati sono riportati in allegato. Il campionamento e l'analisi sono stati effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari,

Fatto a ..... il .....



.....  
Timbro e firma di un rappresentante dell'autorità competente, il ministero dell'Agricoltura e della sicurezza degli approvvigionamenti (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA)

## ALLEGATO II

**Elenco dei punti di entrata per i quali le noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite possono essere importate nella Comunità europea**

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruelles, Aalst
Danimarca	Tutti i porti e aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof- Schirmding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schaßberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau-Zollamt-Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße, Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport
Italia	Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
Lussemburgo	Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Stato membro	Punto di entrata
Paesi Bassi	Tutti i porti e aeroporti e tutte le stazioni di confine
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klagenfurt/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Portogallo	Lisboa, Leixões
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi
Svezia	Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda
Regno Unito	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grange-mouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 79 del 26 marzo 2003)*

A pagina 3, articolo 1, paragrafo 4:

*anziché:* «Nel quadro dei contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi [...] del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (\*).»

*leggi:* «Nel quadro dei contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi [...] del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (\*).»

---